

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2023/1040 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall'Unione con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.
- (3) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo»).
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione acclusa relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell'Unione.
- (7) Al fine di permettere il dispiegamento urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nel territorio del Montenegro, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo»), con riserva della sua conclusione ⁽³⁾.

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è, in conformità del suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore ⁽⁴⁾.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSMED

⁽³⁾ Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN**

Le parti dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea all'Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

È pertanto auspicabile che le autorità dell'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Montenegro, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.
